

17.1)

*Ogni Stato ha il diritto ed il dovere di garantire la propria sicurezza e quella dei propri cittadini nei confronti di altri Stati o gruppi di Stati.*

*Gli Stati non possono rivendicare tale diritto per giustificare l'aggressione ad altri popoli, comunità o Stati.*

*Trattati imposti con la forza o con altri mezzi coercitivi sono nulli, salvo il caso di trattati temporanei imposti a Stati aggressori.*

Ovviamente, il primo dei diritti di cui gode uno Stato nei confronti degli altri Stati è il diritto alla difesa della propria sussistenza e delle proprie prerogative, ma tale difesa, oltre che un diritto, è anche dovere, in quanto la struttura-Stato è la struttura cui i cittadini demandano la gestione della comunità, gestione che comprende tutte le iniziative necessarie ad assicurare ai cittadini il godimento dei diritti sorti col progredire della società civile.

Il diritto-dovere della difesa della propria sussistenza e delle proprie prerogative fondamentali può anche far passare in sottordine il dovere principale dello Stato medesimo nei confronti del singolo cittadino: quando viene ad essere messo in discussione lo stato di diritto e/o l'insieme dei diritti di tutta la comunità, può divenire inevitabile il mettere in pericolo la vita dei cittadini o di qualcuno di essi. Il riferimento è ovvio: si tratta della **guerra difensiva**, interna od esterna che sia. Si tratta della guerra che può divenire necessaria quando qualcuno vuole appropriarsi indebitamente delle prerogative dello Stato, che costituisce la 'raccolta' dei diritti di tutti i suoi cittadini.

Ma c'è almeno un altro riferimento possibile, quello all'azione inflessibile contro la criminalità (comune, organizzata o terroristica), sia di matrice nazionale, sia di matrice internazionale. Le azioni che debbono essere intraprese per combattere la criminalità possono anche generare rischi per i singoli cittadini: tale eventualità risulterà essere accettabile se e in quanto chi si trovi a gestire la cosa pubblica sia ragionevolmente convinto di evitare maggiori guai a tutti i componenti della comunità ricorrendo a quelle azioni pericolose. **Parlo, comunque, di 'mettere a rischio' la vita dei cittadini, mai di far deliberatamente perdere la vita anche ad uno solo di essi.**

È evidente che dal dovere di difendere se stesso ed i propri cittadini da un pericolo teorico, astratto o lontano nel tempo non può discendere la decisione di intraprendere o di partecipare in posizione subordinata ad alcuna guerra offensiva, giustificandola come intervento preventivo di guai peggiori (*qui mi riferisco alle guerre spudoratamente*

*coloniali di Iraq ed Afghanistan*). Altrettanto ovvia è la necessità di considerare nullo in modo insanabile qualsiasi trattato estorto con la forza ad uno Stato, a meno che esso non intervenga a conclusione di una guerra in cui tale Stato abbia ricoperto il ruolo di aggressore ed abbia validità limitata nel tempo..

17.2)

*Ogni Stato deve contribuire al progresso dell'umanità impegnando a tale fine sia le risorse esistenti sui territori da esso gestiti sia le proprie capacità e possibilità organizzative.*

Ho già richiamato più indietro il dovere di solidarietà dei singoli cittadini nei confronti della comunità entro cui operano: lo stesso principio vale anche per gli Stati. Uno Stato ricco che si disinteressa dei suoi vicini 'poveri' innesca sicuramente dei fenomeni tendenti a disturbarne la 'tranquillità'.

Il concetto di fondo è di una semplicità mostruosa: **non conviene a nessuno che esistano dei disperati**, perché i disperati, non avendo nulla da perdere, possono divenire imprevedibili ed incontrollabili.

Estrapolando il concetto, si può sostenere che più la gente ha da perdere, meno è propensa a rompere le scatole agli altri.

Per questo uno Stato che gestisca una comunità progredita e ricca ha tutti gli interessi ad agire per elevare anche le condizioni di vita delle altre comunità presenti sull'astronave-Terra. Questo principio deve trovare applicazione anche nel controllo da parte degli Stati delle attività economico-finanziarie che i potentati economici svolgono nelle diverse zone della Terra. Non è cioè sufficiente che uno Stato si preoccupi di far 'girare' nel migliore dei modi l'economia interna o che stanzi qualche miliardo per interventi umanitari: è necessario che ogni Stato abbia la forza ed il coraggio di impedire o, almeno, di ostacolare l'azione di chi, facendosi forte delle proprie disponibilità finanziarie, voglia intervenire nelle economie di Paesi deboli per approfittare spudoratamente delle loro difficoltà.

Tradotto in parole più semplici, tutto questo significa che gli Stati più forti debbono avere il coraggio di impedire o almeno di ostacolare duramente il becero colonialismo delle strapotenti multinazionali.

17.3)

*Ogni Stato ha diritto di agire (senza far ricorso all'uso di forze militari) per realizzare un ordine sociale ed internazionale nel quale i diritti degli individui possano essere rispettati.*

*“Noi non siamo insensibili al grido di dolore che da tante parti d'Italia si leva verso di noi!..”*: così disse Vittorio Emanuele II' dinanzi al Parlamento Piemontese nel Gennaio 1859 (preparandosi ad una guerra apparentemente di liberazione, ma con chiare mire di imporre il potere di una dinastia francese agli italiani tutti).

Allo stesso modo dovremmo parlare tutti noi (*lasciando nel cassetto dei ricordi le voglie di colonialismo*) e riferendoci al mondo intero: lo spirito universale di fratellanza non può essere tacitato dal persistere delle frontiere, dall'essere gli uomini-fratelli soggetti alla giurisdizione di Stati diversi.

Di questo spirito di solidarietà devono farsi carico tutti gli Stati, i quali non possono chiamarsi fuori dalle situazioni anomale create all'interno di territori che rientrino nella giurisdizione di altri Stati.

**Attenzione:** non chiamarsi fuori non vuol dire intervenire direttamente o indirettamente con la forza delle armi.

17.4)

***L'uso di forze militari su territori di Stati stranieri è consentito solo per fermare operazioni militari di pulizia etnica in corso o come atto di polizia giudiziaria internazionale, in appli-***

***cazione di sanzioni previste da una sentenza pronunciata da un Tribunale internazionale indipendente.***

A volte l'uso della forza della ragione non è sufficiente a 'convertire' singoli dittatori o gruppi di Governo a comportarsi correttamente nei confronti dei loro cittadini e/o nei confronti di altri Stati.

Nel caso in cui costoro, sordi agli inviti, dessero la stura ad azioni militari tendenti ad invadere territori fuori dalla loro giurisdizione o ad eliminare i componenti di una etnia che sia presente sul loro territorio (*e colpevole, magari, solo di chiedere l'indipendenza*), allora, in 'flagranza di reato' (*'solo' per fermare azioni di aggressione e di pulizia etnica in corso*), il soccorso militare agli aggrediti diviene un 'dovere umanitario'.

Trascorsa la 'flagranza', qualunque azione militare dovrebbe rientrare solo tra le opzioni disponibili in applicazione di sentenze pronunciate da un Tribunale internazionale indipendente ('Evoluzione' indipendente dell'**inutile ed inesistente -contro i potenti- Corte Internazionale dell'A-ja**).

Ovviamente, anche in questo caso, resterebbe obbligatorio l'espletamento di un preventivo serio tentativo di assicurare pacificamente il rispetto della sentenza pronunciata.